AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 248/20/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
AVENOSO / TIM S.P.A. / TISCALI ITALIA S.P.A. / WIND TRE S.P.A.
(GU14/209047/2019)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 12 giugno 2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale "*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre*

2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'articolo 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare "*ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti*", opportuno procedere all'adozione del provvedimento finale;

VISTA l'istanza dell'utente sig. Avenoso del 25 novembre 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, titolare dell'utenza telefonica *business* n. 0633264xxx, nel corso della procedura ha rappresentato quanto segue:

a. già cliente WIND Tre, in data 29 maggio 2018 aderiva ad un'offerta commerciale di TIM, previa portabilità della predetta numerazione;
b. dalla conclusione del contratto la società TIM consegnava il router solo in data 4 luglio 2018 e attivava un numero provvisorio come "principale": 0637893xxx trasformando invece la numerazione storica, oggetto della richiesta di trasferimento, in "secondaria" senza alcuna comunicazione né alcuna autorizzazione;

c. dal mese di luglio al mese di settembre 2018 l'istante riceveva doppia fatturazione sia da TIM che da WIND Tre; importi indebiti che puntualmente reclamava, senza però ricevere riscontro;

d. a seguito della comunicazione da parte di TIM di modifica delle condizioni economiche pertanto, in data 14 dicembre 2018, l'istante chiedeva l'attivazione dei servizi con TISCALI Italia previa migrazione della numerazione n. 0633264xxx e con nota inviata a mezzo PEC in data 31 dicembre 2018 l'istante richiedeva a TIM la cessazione contrattuale senza costi aggiuntivi;

e. pur tuttavia, la società TISCALI Italia non provvedeva alla fornitura richiesta e l'utenza veniva sospesa dal mese di maggio 2019 al 5 settembre 2019, allorquando veniva ripristinata con TIM con notevole ritardo rispetto alla richiesta del 9 maggio 2019 di adozione di provvedimento temporaneo innanzi al Corecom Lazio.

In base a tali premesse, parte istante ha avanzato le seguenti richieste:

i. la liquidazione di un indennizzo per la ritardata portabilità della numerazione n. 0633264xxx da WIND Tre a TIM dalla richiesta di adesione contrattuale del 29 maggio 2018;

ii. la liquidazione di un indennizzo per la ritardata portabilità della numerazione n. 0633264xxx da TIM a TISCALI Italia dal mese di dicembre 2018;

iii. lo storno degli importi insoluti fatturati successivamente alla migrazione da WIND Tre e da TIM;

iv. la liquidazione di un indennizzo per la sospensione dei servizi dal mese di maggio 2019 al mese di settembre 2019;

v. la liquidazione di un indennizzo per mancata risposta ai reclami.

2. La posizione degli operatori

L'operatore TIM, nell'ambito del contraddittorio, ha rappresentato quanto segue: «*preliminarmente, si dà atto che per la rete fissa, risulta un insoluto per complessivi € 618,02. Nel merito, si rende noto che per linea oggetto di contestazione, numero 0633264xxx, l'odierno istante, in data 29/05/2018, ha richiesto il rientro in TIM con delibera 35 (Doc. 1). Il primo tentativo per il rientro è stato annullato per il rifiuto dell'istante all'intervento del tecnico. In data 13/07/2018, è stata attivata la linea provvisoria con il numero 0637893xxx. La linea 0633264xxx è stata attivata in data 21/09/2018. Nel dicembre dello stesso anno, l'odierno istante, ha inviato una richiesta di cessazione con documentazione incompleta, pertanto, TIM ha inviato la lettera di risposta (Doc. 2), con la quale ha richiesto che venisse allegato anche il documento di identità. Nel febbraio 2019, l'istante ha inviato un'ulteriore lettera, con la quale specificava che la linea 0633264xxx sarebbe dovuta rimanere attiva. In data 27/02/2019, è stata inviata risposta all'odierno istante da parte di TIM, sottolineando che la richiesta era priva di adeguata documentazione (Doc. 3). Si dà atto che a maggio 2019, è pervenuta la lavorazione per il provvedimento d'urgenza il quale è stato lavorato nei*

termini SLA. Dai riscontri è emerso che: "Il numero 0633264xxx è attivo in TIM come aggiuntivo VoIP della linea Fibra 0637893xxx e sui sistemi non sono pervenuti ordinativi di migrazione ad OLO. Non risultano segnalazioni di guasto e la linea risulta regolarmente funzionante." In seguito, il cliente risulta essere stato sospeso a causa di fatture non pagate, e successivamente la linea è stata riattivata in data 20/08/2019. La sospensione pertanto, è da considerarsi debita e l'istante era stato informato anche dall'altro OLO che la linea era ancora attiva con TIM. Nel merito, si rende noto che l'insoluto deriva dal recesso anticipato del contratto da parte dell'odierno istante, pertanto anche questa somma risulta essere dovuta. Anche al reclamo in merito, è stato dato riscontro (Doc.5). Allo stato, pertanto, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di indennizzi e/o storni, salvo eventuali valutazioni conciliative da effettuarsi nel corso dell'udienza».

Sulla base di tali circostanze l'operatore ha chiesto il rigetto delle richieste dell'istante.

L'operatore Tiscali Italia, nell'ambito del contraddittorio, ha dichiarato quanto segue: «*in data 14/12/2018, il Cliente sottoscriveva un servizio dati e voce Affari su fibra FTTC con migrazione della linea numero 0633264xxx (in prosieguo "la Linea") attiva presso TIM (All. 1). Tiscali si attivava per effettuare ogni verifica propedeutica all'attivazione della fibra ed in data 28/01/2019 inviava a TIM la richiesta di migrazione che veniva riscontrata negativamente con la causale "Codice Segreto Errato" (All. 2). Al fine di accertare la correttezza del codice di migrazione precedentemente comunicato dal Cliente, in data 30/01/2019 Tiscali gli inviava una comunicazione via SMS con la richiesta di invio della fattura del suo gestore (All. 3). Tale richiesta veniva reiterata telefonicamente in data 1/02/2019 ed in data 4/02/2019 il Cliente comunicava a Tiscali il codice di migrazione precisando che la Linea oggetto della richiesta di migrazione era una numerazione "aggiuntiva" e da ciò derivava lo scarto della richiesta di migrazione da parte di TIM (All. 4, 5). Prima di procedere con l'invio di una nuova richiesta di migrazione, Tiscali approfondiva le verifiche volte ad appurare la fattibilità di migrare la Linea. Pertanto, in data 18/02/2019 e successivamente il 25/02/2019 contattava il Cliente, ricevendo dallo stesso rassicurazioni sul fatto che TIM gli avesse assicurato che avrebbe proceduto alla trasformazione della Linea da secondaria a primaria (All. 6, 7). Anche Tiscali inviava a TIM una richiesta di verifica sulla Linea e, in attesa del riscontro, posticipava la registrazione di un nuovo ordine di migrazione. In data 18/03/2019, TIM rispondeva a Tiscali precisando "la linea 0637893xxx è la linea Capofila Multi numero TUTTOFIBRA avente come CS: 1SP0637893xxx V (come indicato nella fattura allegata). Invece la linea aggiuntiva 0633264xxx è una LINEA IP CENTREX-VOIP d'appoggio avente il CS: 1SP 06332648xxx I. Siccome le due linee hanno due CS distinti e separati (non sempre questo avviene) potete rinviare la richiesta o le richieste con il CS corrispondente in base a ciò che vogliono migrare" (All. 8). In data 22/03/2019, Tiscali inviava a TIM una nuova richiesta di migrazione conforme alle indicazioni ricevute da TIM ricevendo riscontro positivo in Fase 2 (All. 9) ma un rifiuto in Fase 3 con la causale "Impossibile Individuare l'Impianto da Migrare" (All. 10). A seguito di questo nuovo riscontro negativo, Tiscali chiedeva chiarimenti a TIM che in data 19/04/2019 comunicava: "KO confermato, la risorsa indicata è una VOIP TIM, possibile acquisirla*

solo in NPG con Del. 35" (All. 11,12). Il Servizio poteva quindi essere attivato solo con tecnologia Shared Access e, di conseguenza, si rendeva necessario l'annullamento dell'ordine di attivazione del servizio su fibra. Ciò veniva comunicato al Cliente, che in data 24/04/2019 rifiutava la registrazione di un nuovo ordine su tecnologia Shared Access (All. 13). Di conseguenza, Tiscali inviava una comunicazione al Cliente ed annullava l'ordine di attivazione del Servizio disponendo il ritiro del modem precedentemente consegnato al Cliente (All. 14, 15). Per quanto concerne l'interruzione del servizio nel corso della procedura di passaggio tra operatori, è evidente come, non essendosi completata la migrazione della Linea, la stessa è rimasta attiva presso il Donating, cui spettava l'onere di garantirne la fruibilità fino al completamento della procedura di passaggio ad altro operatore. Per quanto sopra esposto, è evidente come Tiscali abbia agito in maniera diligente adoperandosi con ogni mezzo a propria disposizione per garantire l'attivazione del Servizio in tempi rapidi. La mancata migrazione della Linea è dipesa da impedimenti tecnici oggettivi sui quali la Scrivente non aveva alcuna possibilità di intervenire».

Sulla base di tali circostanze l'operatore ha chiesto il rigetto delle richieste dell'istante.

L'operatore WIND Tre, nell'ambito del contraddittorio, ha dichiarato quanto segue: «*si conferma in questa sede che la numerazione 0633264xxx è stata attivata sulla propria rete in data 22/05/2003 con accesso ULL e cessata per passaggio ad altro operatore in NP in data 21 /09/2018. In data 18/07/2018 risaliva a sistema prenotifica di migrazione utenza 0633264xxx scenario Wind Tre OLO Donating e Tim OLO Recipient con DAC 27/07/2018 rimodulata ed espletata correttamente in data 21/09/2018 (doc. 3 print OLQ) Voglia l'adita Autorità considerare che la scrivente convenuta in data 22/09/2018 cessava il contratto nr NPLNA0300094918 associato alla numerazione 0633264xxx migrata ad altro Gestore, ed emetteva correttamente l'ultima fattura numero W1819213769, reclamata da parte istante, contenente i canoni fino alla disattivazione della linea ed i costi di cessazione del servizio pari a 65,00 euro. Tale fattura ad oggi risulta insoluta Preme sottolineare alla scrivente difesa per quanto concerne "i reclami" che Wind Tre solo in data 01/02/2019 riceveva un reclamo via PEC dal signor Avenoso che contestava la doppia fatturazione (W I N D/T I M) ricevuta, allegando fattura Tim nella quale veniva riportato il numero 0637893xxx e non il numero oggetto dell'attuale contestazione 0633264xxx, pertanto effettuate le dovute verifiche la segnalazione veniva chiusa e respinta in data 12/02/2019 con regolare risposta scritta all'indirizzo e-mail toniavenoso@fastwebnet.it e nel rispetto della tempistica*».

Sulla base di tali circostanze l'operatore ha chiesto il rigetto delle richieste dell'istante.

3. Motivazione della decisione

Per quanto concerne la ritardata portabilità della numerazione n. 0633264xxx da WIND Tre a TIM, a fronte della richiesta di attivazione del 29 maggio 2018 si evince dalla copia delle schermate presenti nel fascicolo documentale che la procedura di

trasferimento della predetta risorsa numerica si è perfezionata solo in data 21 settembre 2018, come peraltro confermato nelle memorie presentate da entrambi gli operatori coinvolti nella presente procedura. Nel corso della procedura di portabilità di cui alla delibera n. 35/10/CIR la società TIM S.p.A., in qualità di *recipient*, avrebbe dovuto informare l'istante in ordine all'assegnazione di una linea provvisoria in tecnologia Fibra, nello specifico la n. 0637893xxx propedeutica all'attivazione dell'offerta richiesta "*TIM Business Tuttofibra*" nelle more del *provisioning* della procedura di portabilità numerica; circostanza quest'ultima non documentata nel corso dell'istruttoria dalla società TIM S.p.A. Nello specifico, detta società avrebbe dovuto fornire adeguata informativa alla parte istante in ordine al probabile disservizio, dipeso dall'adeguamento tecnico, ovvero dalla necessità di attivazione una nuova linea (n. 0637893xxx) in tecnologia Fibra e poi di procedere all'abbinamento della numerazione storica in tecnologia *Voip*, e alla possibilità comunque di fruizione di entrambi i servizi sul numero provvisorio, nelle more dell'espletamento tecnico.

Peraltro, l'accertata ritardata portabilità numerica, ascrivibile esclusivamente alla società TIM S.p.A., è stata confortata dalla copia delle schermate allegate dalla società WIND Tre S.p.A. Invero, dalla disamina della relativa documentazione, si evince che a fronte della richiesta dell'istante del 29 maggio 2018, la società TIM S.p.A. ha attivato in primis la nuova linea in tecnologia Fibra, la n. 0637893xxx; di seguito ha inserito l'ordinativo per la portabilità del numero n. 0633264xxx in data 18 luglio 2018 con DAC rimodulata al 27 luglio 2018 ed espletamento tecnico, esitato positivamente in data 21 settembre 2018. Pertanto, deve ritenersi che la ritardata portabilità della numerazione originaria, imputabile esclusivamente alla società TIM S.p.A., è circoscritta al periodo intercorrente dal 13 luglio 2018 (*dies a quo*, computato con riferimento alla di attivazione della numerazione provvisoria) al 21 luglio 2018 (data di attivazione) per il numero complessivo di 70 giorni. Nello specifico, per tale disservizio non può che riconoscersi il diritto dell'istante alla corresponsione di un indennizzo da computarsi secondo parametro di euro 1,50 *pro die* previsto dall'articolo 7, comma 1, del *Regolamento indennizzi* secondo il quale "*in caso di ritardo nell'espletamento della procedura di cambiamento di operatore, l'operatore responsabile è tenuto a corrispondere l'indennizzo in misura pari a euro 1,50 per ogni giorno di ritardo, salvo nei casi di malfunzionamento, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6*", in considerazione del fatto che comunque l'utenza telefonica , già attiva e disponibile in WIND Tre S.p.A., non è stata comunque disservita. Detto parametro dovrà essere computato in misura del doppio in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del sopra citato *Regolamento*, attesa la natura *business* della predetta utenza. *Ergo*, la richiesta dell'istante di cui al punto i. deve ritenersi accoglibile.

Diversamente deve ritenersi non accoglibile la richiesta dell'istante di cui al punto ii., di liquidazione di un indennizzo per la ritardata portabilità della numerazione n. 0633264xxx da TIM a Tiscali Italia, atteso che dal momento che la Carta Servizi Tiscali Italia prevede espressamente che il tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale, ovvero il tempo che intercorre tra il giorno in cui è stato ricevuto l'ordine valido e il giorno in cui il servizio è realmente disponibile, deve esaurirsi in 55 giorni, salvo i casi di particolare difficoltà tecnica e i casi in cui subentrino impedimenti oggettivi a lei non imputabili, nel

caso di specie, sebbene l'istante abbia richiesto in data 14 dicembre 2018 la fornitura di entrambi i servizi, si deve evidenziare però che solo successivamente, id est in data 4 febbraio 2019, a seguito della richiesta inoltrata da TISCALI Italia previa notifica in data 28 gennaio 2019 della causale di scarto "*codice segreto errato*" l'istante ha comunicato mediante contatto telefonico al centro servizi Tiscali i codici di migrazione abbinati ai servizi attivi sulla propria linea, precisando che "*la Linea oggetto della richiesta di migrazione era una numerazione "aggiuntiva" e da ciò derivava lo scarto della richiesta di migrazione da parte di TIM*". Di seguito, la società TISCALI Italia interessava anche il settore competente di TIM, che confermava che "*la linea 0637893xxx è la linea Capofila Multi numero TUTTOFIBRA avente come CS: 1SP0637893xxx V (come indicato nella fattura allegata). Invece la linea aggiuntiva 0633264xxx è una LINEA IP CENTREX-VOIP d'appoggio avente il CS: 1SP 06332648xxx I. Siccome le due linee hanno due CS distinti e separati (non sempre questo avviene) potete rinviare la richiesta o le richieste con il CS corrispondente in base a ciò che vogliono migrare*". Dalla documentazione agli atti si evince che a seguito del secondo ordinativo di *delivery* scartato con causale "*impossibile individuare impianto da migrare*" in data 5 aprile 2019, la società Tiscali Italia ha proposto in alternativa l'attivazione della linea in modalità *Shared Access*; ma tale tecnologia è stata rifiutata dall'istante. Tale rifiuto peraltro trova conforto anche nella precedente mail inviata a mezzo PEC alla società TIM in data 5 marzo 2019 in cui l'istante comunica espressamente che "*come da oggetto chiedo formalmente la cessazione della linea telefonica n. 0637893xxx. Invece la linea 0633264xxx diventa la linea principale e deve rimanere attiva. Come da vostra del 27 febbraio 2019, invio copia C.I. Attendo conferma. Grazie*". Tale missiva conferma la volontà espressa dell'istante di mantenere attiva la numerazione originaria con TIM e conferma il "*contrarius actus*" all'attivazione della stessa con Tiscali Italia.

Tanto premesso, alla luce di quanto emerso dalla documentazione prodotta agli atti va evidenziato che la società Tiscali Italia S.p.A., sia nel corso dell'interlocuzione con l'istante, che nel corso della presente procedura, ha dimostrato mediante allegazione della copia degli *screenshots* di avere provveduto a informare l'istante medesimo entro la tempistica dei 55 giorni in ordine alla sussistenza degli impedimenti tecnici, incidenti sul *delivery* della richiesta di attivazione della linea telefonica. Pertanto, nel caso in esame, non si ravvisano gli estremi per l'applicazione degli articoli 4, comma 1 e 2, e 7, comma 1 e 2, del *Regolamento sugli indennizzi*.

Per tale motivo, la richiesta dell'istante di cui al punto iii., di storno e/o rimborso degli importi insoluti deve ritenersi accoglibile, segnatamente agli importi fatturati da TIM S.p.A. a far data dal termine di efficacia della cessazione contrattuale della sola utenza telefonica n. 0637893xxx formalizzata dall'istante a mezzo PEC del 5 marzo 2019. Del pari accoglibile deve ritenersi la richiesta sempre al punto iii., di storno e/o rimborso nei confronti della società WIND Tre S.p.A., segnatamente agli importi fatturati successivamente alla migrazione della numerazione 0633264xxx in TIM S.p.A. a far data dal 21 settembre 2018, come si evince dalle schermate prodotte in copia al fascicolo documentale, non potendo accollare all'istante gli importi fatturati successivamente alla richiesta di cessazione contrattuale e fino all'effettiva deconfigurazione della risorsa numerica avvenuta in data 25 ottobre 2018.

Per quanto concerne la sospensione amministrativa dell'utenza telefonica n. 0633264xxx, la società TIM S.p.A. non ha fornito alcuna giustificazione tecnico - giuridica relativamente alla predetta misura sospensiva adottata dal 9 maggio 2019 al 5 settembre 2019. Difatti, a fronte di quanto dedotto in memoria, la società medesima non ha prodotto apposita documentazione attestante l'asserito, quanto non provato, stato di *collection*. Al riguardo, la società TIM S.p.A. avrebbe dovuto fornire prova di avere reso edotto l'istante in ordine al presunto credito e avrebbe dovuto esibire copia dell'intimazione di pagamento delle fatture insolute e del preavviso, quale condicio sine qua non per l'adozione della misura sospensiva. Inoltre, detta società non ha fornito evidenza della copia dei *files* di *log* a riprova dell'asserita ma non provata sussistenza del traffico in entrata ed in uscita e delle connessioni generate dall'utenza telefonica di cui si controverte.

Pertanto, la lamentata sospensione, imputabile esclusivamente alla predetta società, legittima la liquidazione dell'indennizzo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del *Regolamento sugli indennizzi* secondo il parametro di euro 7,50 *pro die* computato per il numero complessivo di 119 giorni; parametro che però va computato in misura unitaria del doppio trattasi di linea VOIP di tipo *business*, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del *Regolamento sugli indennizzi*. Pertanto, la richiesta dell'istante di cui al punto iv., deve ritenersi accoglibile.

Diversamente non accoglibile deve ritenersi la richiesta dell'istante al punto v., di liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta ai reclami, atteso che il mancato riscontro alle segnalazioni relative al disservizio lamentato può ritenersi assorbito dalla misura indennitaria determinata per il disservizio medesimo.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza del sig. Avenoso nei confronti di TIM S.p.A. e WIND Tre S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società TIM S.p.A. è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:

i. euro 210,00 (duecentodieci/00) a titolo di indennizzo per ritardata portabilità della numerazione n. 0633264xxx;
ii. euro 1.785,00 (millesettecentoottantacinque/00) a titolo di indennizzo per sospensione amministrativa della numerazione n. 0633264xxx.

3. La società TIM S.p.A. è tenuta a stornare le fatture attualmente insolute relative all'utenza telefonica n. 0637893xxx a far data dal termine di efficacia della disdetta contrattuale del 5 marzo 2019.

4. La società WIND Tre S.p.A. è tenuta a stornare le fatture attualmente insolute relative all'utenza telefonica n. 0633264xxx a far data dal del 21 settembre 2018.

5. Le predette Società sono tenute, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

6. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

7. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone